



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 20.87.5

*Allegati:* 6

*Al* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP 5641]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Oggetto:* **PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
Richiesta integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e all'elaborato denominato "Documento di valutazione archeologica preventiva" (SIA-Allegato D) - art. 24 del D.Lgs. 152/2006.

*e. p. c.*

*Al* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 5641]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*e. p. c.*

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

*e. p. c.*

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

*MA*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

15/03/2021

\*

e. p. o. *Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o. *Alta* Sardeolica S.r.l.  
c.a. dott.ssa Pamela Deidda e dott. Luigi Carta  
(comunicazioni.sardeolica@pec.grupposaras.it  
comunicazioni@sardeolica.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 3272 del 01/02/2021, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 3132 del 04/03/2021 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame;

considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 8238 del 12/03/2021 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, indicando una ulteriore richiesta di documentazione integrativa al proponente;

considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 7776 del 10/03/2021 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico;

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla *Relazione paesaggistica* e all'elaborato denominato "*Documento di valutazione archeologica preventiva*" (SIA-Allegato D), già presentati con l'istanza VIA:

1. "Stazione elettrica TERNA – SE Buddusò" e "Sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV" (cfr. quanto riportato nel "*SIA-Relazione Generale*", paragrafo 5.2.2, p. 241); *Relazione tecnico descrittiva*, elaborato DOS6cA001, paragrafo 5.6, pp. 75-82): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA il progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di una nuova "*Sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV*", attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale e complessiva conformazione e le relative previsioni costruttive (già raffigurata, in scala ridotta e in parte, anche nell'elaborato "*Sistemazione area della sottostazione produttore*", n. DOS6c014), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture previste da TERNA S.p.A. (cfr., tra l'altro, il progetto relativo ID\_VIP 2994, *Integrazioni del 31/10/2018, Relazione paesaggistica*, elaborato REHX08010BIAM02720\_REL\_PAESAGGISTICA, ver. 20/10/2018, tavole PV.30a, PV.30b e PV.30c, pp. 450-473), come anche l'area e le opere relative

2



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*MA*

15/03/2021

*\**

all'indicato "Futuro sistema di accumulo energetico" (cfr. elaborati "SIA-Relazione Generale", paragrafo 5.2.2, p. 241; "Sistemazione area della sottostazione produttore", Tav. DOS6c014; Relazione tecnico descrittiva, elaborato DOS6cA001, paragrafo 5.6.4, p. 82). Il progetto della Sottostazione deve prevedere il censimento puntuale degli elementi arborei presenti nell'area (cfr. elaborato "SIA-Relazione Generale", paragrafo 5.2.2, p. 241: "espianto e reimpianto di 30 esemplari arborei") e che verrebbero eradicati a seguito della sua realizzazione, definendo fin dalla presente fase VIA il luogo proposto per il relativo reimpianto (cfr. "SIA-Relazione Generale", p. 241). Di conseguenza si produrranno fotoinserimenti della situazione *post-operam* comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A. (anche per conto di altri proponenti da collegarsi alla medesima Stazione) al fine di valutarne gli impatti cumulativi;

2. si chiede la presentazione dell'attestazione di TERNA S.p.A. (cfr. istanza del 22/10/2020: "STGM TERNA") di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale, come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;
3. il SIA, la *Relazione paesaggistica* e il "Documento di valutazione archeologica preventiva" (SIA, Allegato D) devono essere integrati con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio attesi dalla realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (da allegarsi, in quanto opera connessa, al presente progetto) di tutte le *opere di rete* previste quali interventi connessi alla funzionalità del presente impianto eolico (tra i quali, per esempio, il citato "potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Chilivani – Buddusò – Siniscola 2");
4. il SIA (cfr., tra l'altro, "Carta dei vincoli", elaborati nn. 06.a/b) e la *Relazione paesaggistica* devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr. elaborati "SIA-Inquadramento cartografico su C.T.R.N.", Tavv. 02.a e 02.b, ma considerando un ambito spaziale più vasto, tanto da includere per ogni aerogeneratore previsto l'ambito spaziale di cui al DM 10/09/2010, pari ad almeno 10,3 km) e tutti i livelli di tutela previsti dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 (per tale ultima Parte anche quelli riferiti all'art. 142, co. 1, lett. h – cfr. elaborato "SIA-Carta degli usi civici e individuazione delle distanze dalle tanche", Tav. 11) e, quindi, per tale ultima parte, dal vigente Piano paesaggistico regionale almeno nel medesimo ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (v., anche, parere della competente Soprintendenza ABAP, paragrafi A.1 e B.1). Con riferimento ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. *Assetto Storico culturale*), si avrà cura di riportare in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari* per la sua corretta identificazione. Con il predetto elaborato cartografico si deve verificare la presenza di formazioni boschive di cui all'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004 in corrispondenza della nuova "Stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV" (cfr. parere della competente Soprintendenza ABAP del 04/03/2021: "B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice ... Relativamente alla sottostazione nel territorio comunale di Buddusò, si rileva che, sebbene la sua area di sedime non sia mappata dal Piano Paesaggistico Regionale come bosco, il sito sembrerebbe ad oggi interessato da formazioni boschive ..."). Con riferimento a quanto riportato nel "SIA-Relazione Generale", paragrafo 2.6.1.1, p. 94) si evidenzia che le disposizioni del Piano



MA



paesaggistico regionale sono vigenti anche nell'ambito interno della Sardegna per quanto attiene ai beni paesaggistici e ai beni identitari tipizzati e individuati dal medesimo strumento generale di gestione del territorio (cfr. Norme Tecniche di Attuazione, art. 4, co. 5);

5. l'elaborato di cui al punto n. 4 deve rappresentare compiutamente anche l'intero sviluppo della "Colonia penale di Mamone", comprensivo, quindi, di tutte le relative diverse diramazioni di S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata e Fiaccavento (cfr. elaborato "SIA-Relazione Generale", paragrafo 5.2.3, p. 242), considerato che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano nelle vicinanze della medesima Colonia, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel comune di Onanied è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, dalle suddette diverse diramazioni. Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. 42/2004. Il SIA e la *Relazione paesaggistica* devono, di conseguenza, verificare il potenziale impatto dell'impianto e delle sue opere connesse (cavidotto e nuove strade) su tale bene, redigendo preliminarmente il progetto di dettaglio dei suddetti interventi (cfr. *Relazione paesaggistica*, paragrafo 1, p. 5, ma anche pp. 14, 34, 51, 54, 69, 70, 75, 76, 95, 109, 127-128; parere della competente Soprintendenza ABAP del 04/03/2021, paragrafo B.1.1.a: "... In particolare, l'impianto in progetto si colloca nelle vicinanze delle diramazioni Nortiddi, Cogoli e Temi, a brevissima distanza da quest'ultima (meno di 500m dalle turbine OS 05 e OS 06, cfr Tavola 15a "Carta dei fabbricati censiti" e elaborato "Monografie dei fabbricati censiti", recettore n.10). La documentazione di progetto non include le strutture della colonia penale nell'analisi del quadro insediativo e storico-culturale, né nella Verifica di coerenza del Parco Eolico Onanie con le prescrizioni della D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (cfr. *Relazione Generale*, Tab.2.12 lettera d, pag.48) e non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni");
6. si chiede - avendo accertato preliminarmente presso la Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale per la Difesa dell'ambiente e Direzione generale dell'Industria) a quale delle disposizioni regionali debba riferirsi il progetto di cui trattasi tra la D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 e la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, considerato che l'istanza VIA del progetto di cui trattasi è stata perfezionata presso l'Autorità competente il 25/11/2020 e, quindi, prima della pubblicazione della suddetta ultima D.G.R. sul sito web regionale, avvenuta il 09/12/2020 con tutti i relativi allegati, come anche che non si è a conoscenza se sia stata o meno presentata alla medesima Regione istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - di integrare il SIA (aggiornando, quindi, quanto riportato nel "SIA-Relazione Generale", paragrafi 1.3., 2.2.2, 2.2.3.1) e la *Relazione paesaggistica* (cfr., tra l'altro, i paragrafi 1, 7.2) come di seguito indicato, in via alternativa a seguito dell'esito del preliminare accertamento di cui sopra:
- a) D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015: con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 4 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi (cfr., anche, quanto verificato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 04/03/2021, paragrafi A.1 e B.1, ma anche A.4). Si rappresenta che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta evidenziazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa area;



- b) D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020: con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 4 del presente elenco, nel quale siano riportate, oltre alle opere del progetto di cui trattasi e quelle ad esse connesse, le aree non idonee indicate dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (Allegati C e D) della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici come quello di cui trattasi (cfr., anche, quanto verificato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 04/03/2021, paragrafi A.1 e B.1);
7. con riferimento al preliminare accertamento di cui al punto n. 6 del presente elenco e qualora fosse accertato che il progetto di cui trattasi è sottoposto alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, si chiede di aggiornare il SIA e la *Relazione paesaggistica* alle relative previsioni;
8. si chiede di integrare il SIA (cfr. "*SIA-Relazione Generale*", paragrafo 4.4.13, p. 232; allegato "*Matrice di identificazione degli impatti incrementali causati dall'opera in progetto*", paragrafo 9, Allegati; "*Carta della visibilità del parco eolico (buffer 10,3 e 20 km)*", elaborato n. 13.m) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "*da altri progetti esistenti e/o approvati*" (compresi, quindi, gli impianti eolici individuati dal servizio *Atlaimpanti-Internet* del sito web del GSE) nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2020 (10,3 km), come previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
9. si chiede di integrare il SIA (cfr. "*SIA-Relazione Generale*", paragrafo 4.4.13, p. 232, allegato "*Matrice di identificazione degli impatti incrementali causati dall'opera in progetto*", paragrafo 9, Allegati) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti dagli altri progetti analoghi in fase di valutazione VIA di competenza statale o regionale (risulta, per esempio, sulla base di quanto oggetto di pubblicazione sui siti web dedicati del MiTE e della Regione Autonoma della Sardegna che sono presenti nella medesima area le seguenti ulteriori previsioni progettuali per impianti eolici di grande taglia: Comune di Nule, Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA regionale – 7 aerogeneratori per un totale di 21 MW – n. reg. regionale 19/19; Parco eolico "Bitti - Terennass", Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA statale - 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie – ID\_VIP 5476; Comuni di Bitti e Buddusò, WPD Piano d'Ertilia S.r.l. in VIA statale, impianto eolico "Mamone" – ID\_VIP 5581; Comuni di Benetutti, Buddusò, Nule, Orune e Osidda, Parco eolico "Nule e Benetutti", Società RWE S.r.l. – già Innogy Italia S.p.A. - in VIA statale – 11 aerogeneratori per un totale di 62.7 MW – ID\_VIP 5471; Comuni di Bitti, Osidda e Buddusò, Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA statale – Parco eolico "Bitti-Area PIP" - 11 aerogeneratori per un totale di 56 MW – ID\_VIP 5602), nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2020 (10,3 km);
10. si chiede di integrare il SIA, la *Relazione paesaggistica* e l'elaborato "*SIA-Fotovisualizzazioni*" (v. *SIA-Allegato C.1*), integrando tale ultimo elaborato con le riprese effettuate per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e i siti di interesse archeologico indicati nell'elaborato "*SIA-Carta del potenziale archeologico*" - Tav. 14) ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010. Inoltre, tutte le "*fotovisualizzazioni*" effettuate e da effettuarsi come nuove devono riprodurre gli aerogeneratori, sia per la fase "diurna" che "notturna", con le previste segnalazioni per la sicurezza del volo aereo (cfr. elaborato "*Relazione interferenze ostacoli per la navigazione aerea per istanza autorizzativa ENAC*", Tav. DOS6cA008);



MA

A

11. si chiede di produrre una descrizione fotografica delle aree interessate dalle opere in progetto per la fase di cantiere, con i relativi conseguenti fotoinserti nelle fasi in corso d'opera e *post-operam* (quest'ultima con riferimento alle relative opere di ripristino), al fine di verificare le trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione delle "aree di accantieramento principale (verde), deposito temporaneo terre (blu) e centrale mobile temporanea di betonaggio (rosso)" (compresa quella della "sottostazione in progetto") e della relativa viabilità (cfr. *Relazione tecnico descrittiva*, elaborato DOS6cA001, pp. 29-31, fig. 11; paragrafo 5.2.3, pp. 47-48);
12. "*Piano di dismissione*" (elaborato Tav. DOS6cA004): si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori (cfr. premessa, p. 2; paragrafo 3.2.1 *Demolizione delle fondazioni degli aerogeneratori*; elaborato "*Tipico fondazione aerogeneratori*", Tav. DOS6c010); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati; si deve chiarire se si procederà alla totale demolizione e ripristino delle aree relative alle nuove strade interne al parco eolico (v. ca. "*3,9 km di nuove strade*", p. 4); si devono definire, in ogni caso, gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle nuove strade interne al parco ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco - cfr. paragrafo 2.1, in particolare p. 3); si dovrà di conseguenza aggiornare il "*Computo metrico*" (paragrafo 3) con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori e dalle nuove strade interne al parco eolico, come anche della "Sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV";
13. il SIA (cfr. "*SIA-Relazione Generale*", paragrafo 6, pp. 243-248; elaborato "*Monitoraggi ante operam dell'avifauna e della chiropterofauna*" - "*SIA-Allegato A.1*") deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*, con riferimento ai fattori ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 4 del presente elenco;
14. si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
15. si chiede di verificare adeguatamente (ad integrazione di quanto riportato nel "*SIA-Relazione Generale*", paragrafo 2.4.8, pp. 66-67, e nell'elaborato "*SIA-Carta degli usi civici e individuazione delle distanze dalle tanche*", Tav. 11) la compatibilità del progetto di cui trattasi con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico (entro le quali si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto), dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*"), come anche - a seconda di quanto stabilito con l'accertamento e l'aggiornamento richiesti ai punti nn. 6 e 7 del presente elenco - con le disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (cfr. in merito, anche, quanto premesso alla individuazione delle aree non idonee alla installazione di



MA

impianti FER con la D.G.R. n. 44/24 del 25/07/2016, recante "Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Onanì L.R. 14 marzo 1994, n. 12, articoli 8, 9 e 10", avente a riferimento, se del caso, anche la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto l'impianto di cui trattasi incide direttamente su aree tutela paesaggisticamente per legge in quanto soggette a usi civici). Il SIA deve essere, quindi, integrato valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico, in considerazione che il citato "Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche" del Comune di Onanì (cfr. SIA, paragrafo 2.4.8.2, p. 67) non risulta essere stato oggetto di copianificazione preventiva con questo Ministero come stabilito in sede di giurisprudenza costituzionale (cfr., tra l'altro, quanto premesso nella D.G.R. n. 1/23 dell'8/01/2021). L'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico deve essere condotto in egual modo anche per i restanti territori comunali interessati dalle opere principali e connesse dell'impianto eolico di cui trattasi (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto), fornendo, se del caso, specifiche ed eguali verifiche di compatibilità delle opere ivi previste;

16. si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - *Assetto Storico culturale*) esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
17. la *Relazione paesaggistica* e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione *ante-operam* e *post-operam* di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr. *Relazione tecnico descrittiva*, elaborato DOS6cA001, paragrafo 5.4.1, pp. 58-71; elaborati "*Analisi ingombri piazzole fase cantiere ed esercizio ...*" e "*Schede delle interferenze ambientali*", SIA-Allegato L);
18. *Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori* (cfr. elaborato "SIA-Relazione Generale", paragrafo 3.3.4, pp. 129-130; SIA-Allegato P): si chiede di presentare una versione in lingua italiana del documento relativo al SIA-Allegato P; si chiede, inoltre, di integrare il SIA, la *Relazione paesaggistica* e l'elaborato denominato "*Documento di valutazione archeologica preventiva*" (SIA-Allegato D) con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area prescelta per il nuovo impianto eolico, in riferimento ad entrambe le soluzioni prospettate quali possibili dal Porto di Oristano (2 versioni) e dal Porto di Olbia, ovvero determinando fin dalla presente fase VIA quella delle due che sarà effettivamente adottata in corso d'opera, comprendendo anche la rappresentazione delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi. I suddetti elaborati devono rappresentare adeguatamente anche le opere previste per l'allestimento e il ripristino della "Reloading Area for Tower" – "Transshipment Area for blades and sections towers" (cfr. quanto riportato nell'Allegato P del SIA), producendo relativi elaborati e fotoinserimenti che consentano di comprendere l'intorno paesaggistico entro il quale si collocherà la medesima area di trasbordo;
19. si chiede di integrare il "SIA-Relazione Generale" (cfr. paragrafo 3.2, pp. 109-118) con la concreta descrizione delle "*principali alternative ragionevoli del progetto*", oltre quella dell'alternativa zero,



MA

che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), viste le molteplici e diverse proposte progettuali per analoghi impianti eolici presentati nella medesima area;

20. il SIA, il documento "SIA-Carta del tremolio dell'ombra" (Tav.13.I), il documento "SIA-Monografie dei fabbricati censiti" e il documento "Carta dei fabbricati censiti" (Tav. 15.a) devono essere integrati considerando quali recettori anche i beni e i siti culturali (architettonici e archeologici) di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – *Assetto Storico culturale* (ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione) (cfr., tra l'altro, gli elaborati grafici: "Carta dei vincoli", Tav. 06.a; "Assetto storico culturale: buffer 10,3 km (stralcio da P.P.R. R.A.S.)", Tav. 13.e; "Carta del potenziale archeologico", Tav. 14) presenti nell'ambito distanziale utile, per lo stesso Studio, ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
21. il SIA (cfr. "SIA-Relazione Generale", paragrafo 3.7.5, p. 143) deve essere integrato verificando e dimensionando spazialmente l'evento descritto come "rottura delle pale" considerando quali recettori tutti i beni culturali (compresi i siti individuati nell'elaborato "Carta del potenziale archeologico", Tav. 14) e i beni paesaggistici individuati con l'elaborato chiesto al punto 20 del presente elenco (presenti nell'ambito distanziale utile per la stessa Relazione), proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
22. si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 04/03/2021 (allegato) e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 12/03/2021, relativamente all'elaborato denominato "Documento di valutazione archeologica preventiva" (SIA-Allegato D):
- a) "A.3 Richieste di documentazione integrativa
- ...
1. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 2 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, nello specifico lungo il tracciato degli elettrodotti posti tra gli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03, l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, l'UR 3 compresa tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;
  2. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le aree degli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da



*soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti, Onanì e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi”;*

- b)** individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione del cavidotto proposto in prossimità del Nuraghe Loelle, che tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale di settore.

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo;

- 23.** si chiede di integrare e completare il SIA, la *Relazione paesaggistica* e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 04/03/2021 (allegato) relativamente alla tutela del patrimonio architettonico (cfr., anche, il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 10/03/2021) e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 22):

*“B.2 Richieste documentazione integrativa*

*Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.*

*La rappresentazione fotorealistica del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente: non sono illustrate le piazzole e gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.*

*Allo stesso modo, per la sottostazione elettrica è presente solo il disegno tecnico ma non l'inserimento fotografico nel contesto.*

*L'analisi e mappatura degli elementi di interesse dell'assetto storico-culturale non include i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, non sono chiari i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti, i quali escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di visibilità potenziale.*

*Infine si rileva che, sebbene l'allegato P “Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori” evidenzia la necessità di numerose modifiche alla viabilità pubblica e al suo intorno (allargamenti di carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...), non è stata presentata né l'analisi paesaggistica, né il progetto tecnico di tali interventi. Si evidenzia in particolare che nel primo percorso proposto, con partenza dal porto di Olbia, sembrerebbe essere prevista l'eliminazione di parte della pineta esistente a monte dell'abitato di Bitti.*

*Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:*

- 1.** *Fotosimulazioni da un punto di vista ravvicinato di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.*



2. *Fotosimulazioni della sottostazione in comune di Buddusò che comprendano anche le vie di accesso, eventuali sistemazioni esterne e le strutture dell'adiacente stazione Terna.*
3. *Ricognizione dei beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt.10 e 12, presenti nell'areale minimo di studio (10,3 km), comprese le strutture della colonia penale di Mamone nelle sue varie diramazioni, anche dismesse. I beni così individuati dovranno essere inclusi nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico".*
4. *Integrazione dell'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" con riprese dai beni culturali e dai beni paesaggistici di repertorio (ex artt. 48 e 49 delle NTA del PPR) con indice di visibilità alto (5-6) all'interno dell'areale minimo di studio (10,3 km), e da quelli con indice inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto (buffer ex D.G.R. 40/11 del 2015). Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento alla Tavola 13.m aggiornata secondo le indicazioni di cui al punto 2 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "3"].*
5. *Integrazione dell'allegato P "Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori" con l'indicazione del quadro di tutela paesaggistica e la descrizione più dettagliata dei lavori di modifica della viabilità in lingua italiana.*
6. *Ricognizione e rappresentazione in cartografia adeguata su CTR degli altri parchi eolici attualmente in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nello stesso ambito distanziale di cui al DM 10 settembre 2010, considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea esistenza";*

24. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, i documenti relativi all'elaborato denominato "Documento di valutazione archeologica preventiva" (SIA-Allegato D) e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 23.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

*MA*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

*R. Tramutola*



Al. 1



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al MiC

Direzione Generale A.B.A.P.  
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico  
Servizio III – Tutela del patrimonio storico  
artistico e architettonico  
Servizio V – Tutela del paesaggio  
mbac-dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
piero.aebischer@beniculturali.it

e.p.c.  
Segretariato Regionale per la Sardegna  
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Onanì e Bitti (NU), Buddusò (SS). Progetto di un impianto eolico denominato "Onanie" composto da 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA . Trasmissione parere endoprocedimentale

Proponente: Sardaolica S.r.l.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 3272 del 1.2.2021 (nostro prot. n. 1346 del 2.2.2021), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, si comunica quanto segue.

#### ALLEGATO A

##### Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. Documentazione di valutazione archeologica preventiva (Elaborato Allegato- D);
2. Carta delle emergenze archeologiche e della visibilità dei suoli (Elaborato Tavola-14-a);
3. Carta del potenziale archeologico (Elaborato Tavola-14-b);

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, le carte dell'Assetto storico- Culturale e gli Stralci del Piano Paesaggistico Regionale, il Computo metrico e Quadro economico.

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologa incaricata dott.ssa Emanuela Atzeni (in possesso dei requisiti di legge).

Il progetto prevede l'impianto di 6 aerogeneratori di grande taglia (altezza massima fuori terra, misurata al mozzo, 125 m; diametro massimo del rotore 162 m; altezza totale 206 m) con fondazioni della profondità di circa 4 m e sistemazione con livellamenti del suolo nelle Piazzole, della sottostazione di trasformazione di Buddusò e degli elettrodotti interrati di interconnessione tra le turbine e quest'ultima e le turbine per un totale di circa 21 km nei territori comunale di Onanì, Bitti e Buddusò. Sono altresì in progetto l'adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di 2980 m e brevi tratti stradali di nuova realizzazione per un totale di 3900 m.



### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

#### *A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze*

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 10.300 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 206 m, moltiplicata per 50) previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti:

- circa 6780 m a nord-nord- est della turbina OS 06 il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970;
- circa 9840 m ad ovest della turbina OS 02 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;
- circa 8930 m ad ovest della turbina OS 05 la fonte sacra nuragica di Poddi Arvu o Romanzesu, tutelata con D.M. 25 febbraio 1964;

In territorio comunale di Buddusò:

- il tracciato del cavidotto è tangente il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 950 m a sud del tracciato del cavidotto il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;
- circa 2200 m a nord- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò il Nuraghe Ludurru, tutelato con D.M. 28 marzo 1967;
- circa 2850 m a nord- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò la Domus de Janas Borucca, tutelata con D.M. 28 marzo 1967;

#### *A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)*

In territorio comunale di Onani:

- circa 350 m a nord della Turbina OS 02 il Nuraghe Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 360 m a nord della Turbina OS 02 la Tomba di Giganti Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 330 m a nord della Turbina OS 02 l'insediamento nuragico Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 280 m a nord della Turbina OS 02 l'insediamento romano Liugheri, di proprietà comunale;
- circa 1270 m a sud- est della Turbina OS 03 il Pozzo Sacro Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 1220 m a sud- est della Turbina OS 03 la Tomba di Giganti Muros d'Avria, di proprietà comunale;
- circa 950 m a sud- est della Turbina OS 03 il Nuraghe S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 1840 m a sud- est della Turbina OS 03 il Nuraghe Nuragheddu, di proprietà comunale;
- circa 1000 m a sud- est della Turbina OS 03 la Tomba di Giganti S'Ervore, di proprietà comunale;
- circa 1430 m ad est della Turbina OS 05 il Nuraghe Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 1350 m ad est della Turbina OS 05 la Tomba di Giganti Otziddai, di proprietà comunale;
- circa 5780 m a nord-est della Turbina OS 06 il Nuraghe Biortai, di proprietà della Colonia Penale di Mamone;
- circa 8900 m a nord-est della Turbina OS 06 la Tomba di Giganti Gallè, di proprietà comunale;
- circa 8660 m a nord-est della Turbina OS 06 la Domus de Janas Gallè, di proprietà comunale;
- circa 6900 m a nord-est della Turbina OS 06 la Tomba di Giganti Sa Pedra Iscritta, di proprietà comunale;
- circa 8430 m a nord-est della Turbina OS 06 il Nuraghe Pruna, di proprietà comunale.

In territorio comunale di Bitti:

- circa 8930 m ad ovest della turbina OS 05 l'insediamento e santuario nuragico di Romanzesu, di proprietà comunale;
- circa 4620 m a sud-ovest della Turbina OS 01 l'insediamento romano e medievale di Dure o Santa Lucia, di proprietà comunale.

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, nel territorio comunale di Lodè non direttamente interessato dal progetto, ma all'interno del succitato buffer di 10.300 m, i seguenti beni:

- circa 9000 m a nord- est della Turbina OS 03 l'insediamento preistorico e romano di Sos Lottos, di proprietà comunale;
- circa 8480 m a nord- est della Turbina OS 03 la Tomba megalitica o Allè Couverte di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 86000 m a nord- est della Turbina OS 03 la Muraglia megalitica di Monte Prana, di proprietà comunale;
- circa 8270 m a nord- est della Turbina OS 03 l'insediamento preistorico e medievale di Thilameddu, di proprietà comunale;
- circa 9800 m a nord- est della Turbina OS 03 la Tomba megalitica o Allè Couverte di Sas Seddas I, di proprietà comunale;
- circa 10100 m a nord- est della Turbina OS 03 la Tomba di giganti di Sas Seddas II, di proprietà comunale;
- circa 8790 m a nord- est- est della Turbina OS 03 l'insediamento nuragico di Sa Icchedda, di proprietà comunale;
- circa 8970 m a nord- est- est della Turbina OS 03 la Domus de Janas di Sas Rucchittas, di proprietà comunale;
- circa 7230 m a nord- est della Turbina OS 06 il Nuraghe Thorra, di proprietà comunale;
- circa 6980 m a nord- est della Turbina OS 06 la Tomba di giganti Thorra, di proprietà comunale;

#### *A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici*

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito.

In territorio comunale di Onani:

- circa 5000 m a sud della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2557);
- circa 3560 m a sud-est della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2553);
- circa 1790 m ad est della Turbina OS 03 un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 2556);
- circa 5540 m a nord-est della Turbina OS 06 un nuraghe anonimo, denominato Nuragheddu nella cartografia (ID UNIVOCO 2554);
- circa 8070 m a nord- est della Turbina OS 06 un nuraghe anonimo, denominato Liri nella cartografia (ID UNIVOCO 2555);

In territorio comunale di Bitti:

- circa 3220 m a sud-ovest della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo, denominato Siddu nella cartografia (ID UNIVOCO 1932);
- circa 5970 m a sud-ovest della Turbina OS 01 un nuraghe anonimo, denominato Chellai nella cartografia (ID UNIVOCO 1931);
- circa 9100 m ad ovest della Turbina OS 04 il Villaggio Nuragico Su Romanzesu (ID UNIVOCO 783);
- circa 3500 m a nord-ovest della Turbina OS 06 e 1290 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Ortai nella cartografia (ID UNIVOCO 1934);



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

- circa 280 m a nord del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Ortuidda nella cartografia (ID UNIVOCO 1933);
- circa 1930 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 2200 m a sud del tracciato del cavidotto le Domus de Janas Molinu (ID UNIVOCO 410);
- circa 1100 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3369);
- circa 1730 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3359);
- circa 1540 m a sud- ovest del tracciato del cavidotto e della sottostazione di Buddusò un nuraghe anonimo, denominato Ziu Garolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 1320 m a nord del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3355);
- circa 900 m a est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 1500 m a nord-ovest del tracciato del cavidotto il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, nel territorio comunale di Lodè, non direttamente interessato dal progetto ma all'interno del suddetto buffer, circa 9250 m a nord-est della Turbina OS 06, un nuraghe anonimo, denominato Sas Melas nella cartografia e nella documentazione agli atti (ID UNIVOCO 2290).

## A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

### A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Si evidenzia in primo luogo che nella Relazione Generale (Elaborato REL-GEN ), alla p. 211, si giudica l'impatto dei lavori nella fase di cantiere sui beni archeologici nullo o basso nei pressi del Nuraghe e Tomba di Giganti Liuguli e del Nuraghe Loelle in quanto "... i lavori saranno condotti con la supervisione di un Archeologo. Tali interferenze si esauriranno del tutto con la conclusione della fase di costruzione dell'opera...". L'impatto è definito trascurabile in fase di esercizio (durante la quale si delinea anche la possibilità di opportunità positive per i beni storico- culturali) e nullo e basso, secondo quanto sopra raffigurato, in fase di dismissione, per la quale si propone comunque "...la supervisione di un archeologo...". In realtà si ravvisa come l'impatto in fase di costruzione sui beni archeologi, specialmente quelli sepolti e non ancora noti, può essere alto, fino al rischio di distruzione.

La Relazione e Carta del potenziale archeologico allegate al progetto individuano aree con rischio archeologico molto basso, medio e alto. Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia; stesso criterio deve essere usato per le aree definite con potenziale archeologico non determinabile nella Tav. 14b- Carta del Potenziale archeologico. Pertanto praticamente tutta l'area in progetto è da considerarsi a rischio archeologico medio.

La Relazione archeologica classifica invece a rischio archeologico alto l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, e questo Ufficio concorda con questo giudizio. Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico molto basso attribuito alle UR 3 e ai tratti di elettrodotti compresi tra queste e al tratto dell'elettrodotti compreso tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale del cavidotto presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

### A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 2 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, nello specifico lungo il tracciato degli elettrodotti posti tra gli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03, l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, l'UR 3 compresa tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;
2. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le aree degli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti, Onanì e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

#### A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna (applicabile al presente procedimento per esplicita previsione della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 59/90 del 27.11.2020 che la abroga, in quanto avviato in data 28.10.2020, quindi precedentemente alla pubblicazione di quest'ultima deliberazione), gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Nella Relazione Generale, alla p. 48, si dichiara che "...Il Parco eolico Onanie non ricade entro il buffer di 1600 m da aree e beni di notevole interesse archeologico...". Al contrario si evidenzia che:

- il nuraghe e la tomba di giganti di Ozziddai, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 03, OS 04, OS 05 e OS 06;
- il Nuraghe, la Tomba di Giganti, l'insediamento nuragico e l'insediamento romano di Liugheri, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 01, OS 02, OS 02, OS 04, OS 05 e OS 06;
- il Pozzo Sacro e la Tomba di Giganti Muros d'Avria, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 01 e OS 03;
- il Nuraghe e la tomba di Giganti S'Ervore, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ricadono all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine OS 01, OS 02 e OS 03;

In via preliminare e in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato, -per la tutela del patrimonio archeologico si deve prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

Come anche, che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

## **ALLEGATO B**

### **Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio**

#### **B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento**

##### **B.1.1 Beni architettonici**

###### **- B.1.1a Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis**

Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti due beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di vincolo: un mulino per i cereali in via Lenin a Lula, con le sue apparecchiature e macchinari (dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Soprintendente Regionale n.40 del 30 gennaio 2004) e la chiesa di San Pietro Apostolo a Onanì, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato (dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996). Si ritiene che il mulino, per la posizione interna all'edificato, non dovrebbe essere interessato in maniera significativa dall'impatto visivo dell'impianto. Invece dalla chiesa di San Pietro, collocata in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, si avrebbe una visuale chiara e completa dell'impianto (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.2).

Relativamente ai beni tutelati ope legis, si deve rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano ai margini della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel Comune di Onanì, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato come bene culturale ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. In particolare, l'impianto in progetto si colloca nelle vicinanze delle diramazioni Nortiddi, Cogoli e Temi, a brevissima distanza da quest'ultima (meno di 500m dalle turbine OS 05 e OS 06, cfr Tavola 15a "Carta dei fabbricati censiti" e elaborato "Monografie dei fabbricati censiti", recettore n.10). La documentazione di progetto non include le strutture della colonia penale nell'analisi del quadro insediativo e storico-culturale, né nella Verifica di coerenza del Parco Eolico Onanie con le prescrizioni della D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (cfr Relazione Generale, Tab.2.12 lettera d, pag.48) e non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni.

È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Ai fini della presente analisi si citano i beni presenti in due aree mappate con indice alto nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico" – la fascia a monte dell'abitato di Bitti lungo la Strada Statale 389 e la porzione di territorio a Est del paese, verso Onanì – che si suppone possano essere interessati in maniera rilevante dall'impatto visivo delle opere in progetto. Nella prima area si trovano la chiesa di Nostra Signora del Buoncammino (numero di catalogo generale 00240896), la chiesa di Nostra Signora di Bonaria (numero di catalogo generale 00240897) e la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898). Nella seconda area troviamo la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu e la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889). Il richiedente ha prodotto una fotosimulazione dell'impianto solo in relazione a uno di questi beni, la chiesa della Madonna del Buoncammino (o de su Bonu Caminu, allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.5), fra tutti il più

distante dall'impianto. Sebbene nell'elaborazione proposta gli aerogeneratori siano rappresentati con un'elevata trasparenza, è possibile rilevare che l'impianto sarebbe chiaramente e quasi interamente visibile dalla chiesa.

Nel Comune di Onanì si citano come potenzialmente interessate dall'interferenza visiva dell'impianto le chiese campestri di San Francesco e di San Cosimo (o dei Santi Cosma e Damiano), situate a Sud del centro abitato, non comprese nelle simulazioni della visibilità proposte dal richiedente.

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, sono presenti le miniere storiche di Sos Enattos, dell'Argentiera (anche detta Argentaria o Arghentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos. Fra queste, l'impianto sarebbe particolarmente visibile, nella sua interezza, dalla miniera di Guzzurra (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.24).

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

#### *- B.1.1b Altri edifici e manufatti con valenza storico-culturale*

Nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori in progetto (a una distanza compresa fra i 280 e i 350 m dalla turbina OS 02) si rileva la presenza dell'area archeologica Liugheri, tutelata ope legis ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cfr punto A.1.2 di questa relazione). Fatte salve le valutazioni relative al rischio archeologico, già esposte nella corrispondente sezione di questo parere, e considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori in progetto e la brevissima distanza tra questi e i beni archeologici tutelati, si evidenzia che sarebbe opportuno considerare le relazioni figurative dell'impianto in progetto con tali beni, tramite la realizzazione di fotosimulazioni.

#### *B.1.2 Beni paesaggistici*

##### *- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, né se ne rilevano nell'areale minimo di studio (10,3 km).

Nell'area vasta interessata dal SIA ricadono la piazza del municipio ed i terreni e fabbricati a valle siti nell'ambito del comune di Orune, dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 23 febbraio 1952 "allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico" e, a distanza maggiore di 20 km, la zona del Monte Ortobene nel comune di Nuoro, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 10 marzo 1956, che recita "riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per la natura del terreno, in posizione dominante, ricco di vegetazione arborea e di rocce, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da varie parti, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare un vasto panorama e la città sottostante". Entrambi i beni sono compresi nell'esame della visibilità dell'impianto proposto dal richiedente. Mentre gli aerogeneratori in progetto non dovrebbero entrare in relazione visiva con l'abitato di Orune, l'intero impianto sarebbe visibile dal Monte Ortobene, con percezione in parte mitigata dalla distanza.

##### *- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice*

Tutti gli aerogeneratori in progetto, le relative piazzole e la viabilità di collegamento ricadono su aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 c.1 lettera h del D.Lgs 42/2004: "zone gravate da usi civici". Si segnala in proposito che la DGR 40/11 del 2015 considera queste aree inidonee alla realizzazione di impianti eolici.

Relativamente alla sottostazione nel territorio comunale di Buddusò, si rileva che, sebbene la sua area di sedime non sia mappata dal Piano Paesaggistico Regionale come bosco, il sito sembrerebbe ad oggi



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

interessato da formazioni boschive. Qualora fosse verificata la presenza della fattispecie "bosco" da parte del Corpo Forestale, tali aree sarebbero da intendersi tutelate ai sensi dell'art 142 c.1 lettera g del D.Lgs 42/2004.

A una distanza di circa 6 km a Nord dagli aerogeneratori in progetto sorge il Parco Naturale Regionale di Tepilora, area tutelata per legge ai sensi dell'art 142 c.1 lettera f. Si deve evidenziare che, sebbene l'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" includa un punto di ripresa interno al Parco (il n.11), il richiedente ha scelto una prospettiva dalla quale l'impianto non è visibile.

#### *- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14, quindi anche se ricadenti al di fuori del primo ambito omogeneo.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Bitti, il Programma di Fabbricazione, e per i comuni di Onani e Buddusò il Piano Urbanistico Comunale.

#### *- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici*

Nell'area interessata dal SIA sono presenti diversi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione). Si citano in particolare per la possibile relazione visiva con l'impianto in progetto, nel Comune di Onani: il nuraghe detto Nuragheddu (codice BUR 2556), un nuraghe anonimo (codice BUR 2553), la chiesa di San Francesco (codice BUR 1547) e la chiesa di San Cosimo (codice BUR 1545); nel Comune di Bitti: la chiesa di Sant'Elia (codice BUR 1236), la chiesa di Santa Lucia (codice BUR 1238), la chiesa di Santo Stefano (codice BUR 1240) e la chiesa di San Giorgio Dure (anche detta San Giorgio di Suelli, codice BUR 1237). Relativamente ai beni architettonici, già esaminati al punto B.1.1 di questa relazione, si conferma che non sono state prodotte fotosimulazioni. In merito ai beni archeologici, il richiedente ha prodotto una simulazione dell'impianto visto dal Nuragheddu, situato a circa 1790m di distanza dalla turbina OS 03 (cfr punto A.1.3 di questa relazione). Dal bene sarebbero chiaramente visibili quattro degli aerogeneratori in progetto.

A una distanza di circa 3 km a Sud del progettato impianto sorge il Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, annoverato tra i beni identitari dell'assetto storico culturale di cui all'art.47 delle NTA del PPR, e in particolare tra le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale (artt. 57 e 58 NTA). Il perimetro del Parco Geominerario si estende sino a comprendere tutto il Monte Albo, che è anche Sito di Interesse Comunitario (SIC). Il richiedente ha prodotto delle fotosimulazioni dell'impianto in progetto visto dal Monte Albo e da due punti della Strada Provinciale 3 che costeggia il Monte stesso (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punti di ripresa n.18, 16 e 17). Si deve evidenziare a questo proposito che diverse elaborazioni fotografiche proposte dal richiedente rappresentano delle condizioni di visibilità non ottimali, con un elevato effetto di foschia. Si può comunque rilevare che l'impianto in progetto sarebbe interamente e chiaramente visibile dal Monte Albo.

A una distanza di circa 4km a Nord dell'impianto è situato il nucleo centrale della colonia penale di Mamone, tutelato dal PPR quale centro di antica e prima formazione ai sensi dell'art.51 delle NTA (si veda anche il punto B.1.1a della presente relazione). L'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" comprende una elaborazione fotografica dell'impianto da questo bene (punto di ripresa n.10). A tale distanza gli aerogeneratori sarebbero tutti nitidamente visibili, ma da questo punto di osservazione la loro percezione appare in parte mitigata dall'orografia del terreno.

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora, situato a circa 6 km a Nord dell'impianto (cfr punto B.1.2.b di questa relazione), nonché due porzioni di territorio a Ovest del Parco stesso e alcune aree ad Est dell'impianto, nello stesso ambito distanziale, sono aree a gestione speciale dell'Ente Foreste, incluse dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (artt. 33 e 37 NTA).

### B.2 Richieste documentazione integrativa

Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

La rappresentazione fotorealistica del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente: non sono illustrate le piazzole e gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.

Allo stesso modo, per la sottostazione elettrica è presente solo il disegno tecnico ma non l'inserimento fotografico nel contesto.

L'analisi e mappatura degli elementi di interesse dell'assetto storico-culturale non include i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Inoltre, non sono chiari i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti, i quali escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di visibilità potenziale.

Infine si rileva che, sebbene l'allegato P "Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori" evidenzia la necessità di numerose modifiche alla viabilità pubblica e al suo intorno (allargamenti di carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...), non è stata presentata né l'analisi paesaggistica, né il progetto tecnico di tali interventi. Si evidenzia in particolare che nel primo percorso proposto, con partenza dal porto di Olbia, sembrerebbe essere prevista l'eliminazione di parte della pineta esistente a monte dell'abitato di Bitti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. Fotosimulazioni da un punto di vista ravvicinato di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.
2. Fotosimulazioni della sottostazione in comune di Buddusò che comprendano anche le vie di accesso, eventuali sistemazioni esterne e le strutture dell'adiacente stazione Terna.
3. Ricognizione dei beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt.10 e 12, presenti nell'areale minimo di studio (10,3 km), comprese le strutture della colonia penale di Mamone nelle sue varie diramazioni, anche dismesse. I beni così individuati dovranno essere inclusi nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico".
4. Integrazione dell'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" con riprese dai beni culturali e dai beni paesaggistici di repertorio (ex artt. 48 e 49 delle NTA del PPR) con indice di visibilità alto (5-6) all'interno dell'areale minimo di studio (10,3 km), e da quelli con indice inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto (buffer ex D.G.R. 40/11 del 2015). Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento alla Tavola 13.m aggiornata secondo le indicazioni di cui al punto 2.
5. Integrazione dell'allegato P "Analisi dei tracciati stradali utilizzabili per il trasporto degli aerogeneratori" con l'indicazione del quadro di tutela paesaggistica e la descrizione più dettagliata dei lavori di modifica della viabilità in lingua italiana.
6. Ricognizione e rappresentazione in cartografia adeguata su CTR degli altri parchi eolici attualmente in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nello stesso ambito distanziale di cui al DM 10 settembre 2010, considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea esistenza.

### B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (206 m di altezza totale) e l'orografia dell'ambito di studio, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto visivo rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

#### B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio

Il progetto prevede l'installazione di 6 aerogeneratori di 206m di altezza, con relative piazzole di superficie compresa tra i 3.100 e i 4.250 m<sup>2</sup> ciascuna, situati su terreni tutelati sotto il profilo paesaggistico come zone ad uso civico nel Comune di Onani, e collegati tramite cavidotti interrati ad una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dell'impianto in situ sono inoltre previste numerose modifiche (allargamenti delle carreggiate, eliminazione di vegetazione a bordo strada...) lungo tutta la viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Olbia o di Oristano.

Il sito proposto per l'installazione è un pianoro di quota compresa approssimativamente tra i 550 e i 700m sul livello del mare. Questo si inserisce in un vasto ambito rurale scarsamente edificato, in cui i pascoli si alternano a zone coperte da boschi e macchia, costeggiato a Nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, e a Sud dal Parco Geominerario della Sardegna. L'orografia dell'area è aspra e accidentata, segnata da valli profonde a cui si contrappongono diversi punti elevati dall'ampia visuale, e dominata dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale.


Per le dimensioni degli aerogeneratori e la loro collocazione, l'impianto potrebbe essere visibile da una vasta porzione di territorio. Inoltre lo stesso ambito territoriale è interessato, al momento, dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, che si sommerebbero alle opere in oggetto con un impatto cumulativo estremamente rilevante. È opportuno infine sottolineare che tutti i progetti riguardanti l'area del Goceano occidentale, Nuorese e Baronia attualmente in esame presso questo Ufficio, prevedono la realizzazione di sottostazioni elettriche da collocarsi nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusò.

I caratteri qui sintetizzati inducono a ritenere che le opere in progetto possano generare impatti paesaggistici rilevanti. Si attende tuttavia la ricezione della documentazione integrativa per operare una valutazione completa di tali impatti.


#### **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica  
arch. Francesca Frassetto



Il responsabile per la tutela archeologica  
dott. Gianluigi Marras



Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*

All. 2



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,  
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,  
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*M*

Servizio V – Tutela del Paesaggio  
N.D.G.

*E.p.c.a*

*Oggetto:*

**PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 27, *Provvedimento unico in materia ambientale*)

Proponente: Sardeolica S.r.l.

**Contributo istruttorio**

In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 3272 del 01/02/2021, considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 3132 del 04/03/2021, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 7230 del 05/03/2021, con particolare riferimento alle valutazioni espresse al punto inerente l'Area Funzionale Patrimonio Archeologico, si comunica quanto segue.

Nelle aree contermini al progetto – individuate secondo i criteri stabiliti dalle linee guida disposte con D.M. 10/09/2010 – ricadono numerosi beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 in quanto dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, c. 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ovvero tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, c.1, del medesimo Codice, posti nei territori comunali di Bitti, Buddusò, Lodè e Onani e meglio dettagliati nel citato parere della SABAP-SS (cfr. paragrafo *A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento*): tra questi, si segnala, in particolare, il Nuraghe Loelle in territorio di Buddusò (tutelato ex D.M. del 02/02/1962), tangente al tracciato del cavidotto in progetto, come anche i diversi di proprietà comunale e, pertanto, tutelati ex lege ai sensi dell'art. 10 sopra citato.

Inoltre, nelle medesime aree contermini sono presenti anche numerosi beni paesaggistici tipizzati e individuati dal vigente Piano paesaggistico regionale, di natura archeologica (cfr. art. 48 delle NTA del PPR) elencati nel *Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari* della Regione Autonoma della Sardegna.

Sulla scorta delle considerazioni esposte dalla SABAP-SS e condivise da questo Servizio, si sottolinea, poi, che tutta l'area in progetto – contrariamente a quanto valutato e riportato nel *Documento di Valutazione*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma - Tel. 06/6723 4622/4720  
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it

*Archeologica Preventiva e nella Carta del Potenziale Archeologico* – è da considerarsi, in relazione ai diversi punti di intervento, a rischio archeologico medio, medio-alto o alto.

Da ultimo, la stessa Soprintendenza, ha anche evidenziato che “*in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna [...], gli aerogeneratori in progetto [...] sono da considerarsi di grande taglia*”. A tal proposito la Soprintendenza ha rilevato che – contrariamente a quanto dichiarato dalla Società proponente nella *Relazione Generale* (p. 48) – all'interno dell'area di non idoneità così definita ricadono i seguenti beni archeologici tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 42/2004: il nuraghe e la tomba di giganti di Otziddai (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 03, OS 04, OS 05 e OS 06); il nuraghe, la tomba di giganti, l'insediamento nuragico e l'insediamento romano di Liugheri (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 01, OS 02, OS 02, OS 04, OS 05 e OS 06); il pozzo sacro e la tomba di giganti Muros d'Avria (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 01 e OS 03); il nuraghe e la tomba di giganti S'Ervore (distanti meno di 1600 m dalle turbine OS 01, OS 02 e OS 03).

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, si ritiene necessario chiedere al proponente di:

1. integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 04/03/2021, relativamente all'elaborato denominato *Documento di Valutazione Archeologica Preventiva (SIA, Allegato D)*:

*“A.3 Richieste di documentazione integrativa*

*[...]*

*1. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 2 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e corrispondente ai tracciati degli elettrodotti, nello specifico lungo il tracciato degli elettrodotti posti tra gli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03, l'UR 7 presso l'area del Nuraghe Loelle, l'UR 3 compresa tra il Nuraghe Ortuidda e il sito archeologico di Abbas de Frau, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016;*

*2. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto nella documentazione presentata e al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le aree degli aerogeneratori OS 01, OS 02 e OS 03 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti, Onani e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi”;*

2. individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione del cavidotto proposto in




prossimità del Nuraghe Loelle, che tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale di settore;

3. il *SIA*, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione archeologica preventiva* e il progetto devono essere modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto ai punti precedenti.

Il Responsabile dell'istruttoria

dott. Lino Traini

(tel. 06/67234693 – lino.traini@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

dott. Elena Calandra



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma - Tel. 06/6723 4622/4720  
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO III

Al Servizio V – N.D.G.  
[dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

Oggetto: **PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Bitti e Onani) – PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò): Progetto di un parco eolico denominato "ONANIE", composto da n. 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW e opere connesse.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA  
Proponente: Sardeolica S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riscontro alla nota prot. n. 3272 del 01/02/2021 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato con la nota prot. n. 3132 del 04.03.21 dalla competente Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro, che al punto B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento comunica:

*B.1.1 Beni architettonici- B.1.1a Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis*  
*Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti due beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di vincolo: un mulino per i cereali in via Lenin a Lula, con le sue apparecchiature e macchinari (dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Soprintendente Regionale n.40 del 30 gennaio 2004) e la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato (dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996). Si ritiene che il mulino, per la posizione interna all'edificio, non dovrebbe essere interessato in maniera significativa dall'impatto visivo dell'impianto. Invece dalla chiesa di San Pietro, collocata in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, si avrebbe una visuale chiara e completa dell'impianto (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.2).*

*Relativamente ai beni tutelati ope legis, si deve rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano ai margini della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel Comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato come bene culturale ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. In particolare, l'impianto in progetto si colloca nelle vicinanze delle diramazioni Nortiddi, Cogoli e Temi, a brevissima distanza da quest'ultima (meno di 500m dalle turbine OS 05 e OS 06, cfr Tavola 15a "Carta dei fabbricati censiti" e elaborato "Monografie dei fabbricati censiti", recettore n.10). La documentazione di progetto non include le strutture della colonia penale nell'analisi del quadro insediativo e storico-culturale, né nella Verifica di coerenza del Parco Eolico Onanie con le prescrizioni della D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (cfr Relazione Generale, Tab.2.12 lettera d, pag.48) e non esamina il potenziale impatto dell'impianto su tali beni. È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Servizio III – "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio3@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio3@beniculturali.it)

che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Ai fini della presente analisi si citano i beni presenti in due aree mappate con indice alto nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico" – la fascia a monte dell'abitato di Bitti lungo la Strada Statale 389 e la porzione di territorio a Est del paese, verso Onani – che si suppone possano essere interessati in maniera rilevante dall'impatto visivo delle opere in progetto. Nella prima area si trovano la chiesa di Nostra Signora del

Buoncammino (numero di catalogo generale 00240896), la chiesa di Nostra Signora di Bonaria (numero di catalogo generale 00240897) e la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898). Nella seconda area troviamo la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu e la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889). Il richiedente ha prodotto una fotosimulazione dell'impianto solo in relazione a uno di questi beni, la chiesa della Madonna del Buoncammino (o de su Bonu Caminu, allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.5), fra tutti il più distante dall'impianto. Sebbene nell'elaborazione proposta gli aerogeneratori siano rappresentati con un'elevata trasparenza, è possibile rilevare che l'impianto sarebbe chiaramente e quasi interamente visibile dalla chiesa.

Nel Comune di Onani si citano come potenzialmente interessate dall'interferenza visiva dell'impianto le chiese campestri di San Francesco e di San Cosimo (o dei Santi Cosma e Damiano), situate a Sud del centro abitato, non comprese nelle simulazioni della visibilità proposte dal richiedente.

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, sono presenti le miniere storiche di Sos Enattos, dell'Argentiera (anche detta Argentaria o Arghentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos. Fra queste, l'impianto sarebbe particolarmente visibile, nella sua interezza, dalla miniera di Guzzurra (cfr allegato C.1 "Fotovisualizzazioni", punto di ripresa n.24).

Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.";

tenuto conto di quanto riportato al seguente punto B2:

#### **"B.2 Richieste documentazione integrativa**

Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

La rappresentazione fotorealistica del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente: non sono illustrate le piazzole e gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.

Allo stesso modo, per la sottostazione elettrica è presente solo il disegno tecnico ma non l'inserimento fotografico nel contesto.

L'analisi e mappatura degli elementi di interesse dell'assetto storico-culturale non include i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Inoltre, non sono chiari i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti, i quali escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di visibilità potenziale [...].

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. Fotosimulazioni da un punto di vista ravvicinato di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.
2. Fotosimulazioni della sottostazione in comune di Buddusò che comprendano anche le vie di accesso, eventuali sistemazioni esterne e le strutture dell'adiacente stazione Terna.
3. Ricognizione dei beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt.10 e 12, presenti nell'areale minimo di studio (10,3 km), comprese le strutture della colonia



penale di Mamone nelle sue varie diramazioni, anche dismesse. I beni così individuati dovranno essere inclusi nella Tavola 13.m "Carta della visibilità del parco eolico".

4. Integrazione dell'allegato C.1 "Fotovisualizzazioni" con riprese dai beni culturali e dai beni paesaggistici di repertorio (ex artt. 48 e 49 delle NTA del PPR) con indice di visibilità alto (5-6) all'interno dell'areale minimo di studio (10,3 km), e da quelli con indice inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto (buffer ex D.G.R. 40/11 del 2015). Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento alla Tavola 13.m aggiornata secondo le indicazioni di cui al punto 2.

5.[...]

6.[...]

nonché di quanto comunicato al seguente punto B3:

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico


Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (206 m di altezza totale) e l'orografia dell'ambito di studio, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto visivo rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.

concorda in merito alla necessità di acquisire la documentazione integrativa di cui al suddetto punto B2 .

Il Funzionario U.O. 6  
Clara Graziano



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Alessandra Marino



Servizio III – "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293  
PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/24 DEL 25.7.2016

Oggetto: Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche nel comune di Onanì. L.R. 14 marzo 1994, n. 12, articoli 8, 9 e 10.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, i comuni, sulla base dell'inventario generale delle terre civiche, predispongono il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche ricadenti nel proprio territorio.

I Piani sono finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate, devono rispondere a fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività. Tramite questo atto è anche possibile prevedere una destinazione dei terreni diversa da quella cui erano soggetti, a condizione che la nuova destinazione comporti un reale notevole vantaggio per la collettività.

La procedura, stabilita dall'art. 9 della L.R. n. 12/1994, prevede che i Piani siano adottati dai Consigli comunali a maggioranza dei presenti e approvati con decreto del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale.

L'Assessore evidenzia, quindi, che il Piano è lo strumento con cui si programma la gestione dei terreni sui cui insistono i diritti di uso civico appartenenti ad una determinata collettività. Lo stesso deve prevedere anche gli usi futuri delle terre civiche, da attuarsi attraverso gli atti di disposizione di cui agli artt. 15 e seguenti della legge regionale n. 12 del 1994 che, comunque, potranno essere adottati solo successivamente all'approvazione del Piano stesso e tramite l'avvio di nuovi e ulteriori procedimenti nell'ambito dei quali verrà verificata la sussistenza dei presupposti e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ad essi applicabile. A tal proposito, l'Assessore richiama anche quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015, inerente l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica.

L'Assessore fa presente come il Consiglio comunale di Onanì abbia adottato, all'unanimità, la deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2016, avente ad oggetto "Approvazione piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche".

L'Assessore riferisce, quindi, che il Direttore del Servizio territoriale del Nuorese di Argea Sardegna, con la determinazione n. 1232 del 25 marzo 2016, ha espresso il proprio parere positivo in merito all'approvazione del Piano.



Il Piano è conforme a quanto previsto dall'allegato al decreto assessoriale n. 953/Dec A 53 del 31 luglio 2013 ed è composto dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- piano di recupero delle terre civiche;
- elaborati di riepilogo;
- elenco dei mappali inclusi nell'accertamento della Regione;
- schede descrittive del piano;
- elenco dei mappali interessati da provvedimenti di variazione;
- visure e planimetrie catastali;
- carta dell'uso come da provvedimento di accertamento n. 390/1985 su base catastale scala 1:10.000;
- carta dell'uso come da provvedimento di accertamento n. 390/1985 su base C.T.R. scala 1:10.000;
- carta dell'uso come da provvedimento di accertamento n. 390/1985 delle aree urbane su base catastale scala 1:2.000;
- carta degli usi futuri programmati su base catastale;
- carta degli usi futuri programmati su base C.T.R. scala 1:10.000;
- carta del suolo su base catastale con delimitazione delle terre civiche - estratto da carta dei suoli della Sardegna - scala 1:10.000;
- carta del suolo su base C.T.R. scala 1:10.000;
- zonizzazione su base catastale scala 1:10.000;
- zonizzazione su base C.T.R. scala 1:10.000;
- carta di individuazione delle infrastrutture scala 1:10.000;
- carta di individuazione dei fabbricati esistenti su uso civico scala 1:10.000;
- corografia generale scala 1:10.000;
- carta dell'assetto ambientale PPR su base catastale scala 1:10.000;
- carta dell'assetto ambientale PPR su base CTR scala 1:10.000;
- sovrapposizione del catastale su ortofotocarta scala 1:10.000;
- sovrapposizione del catastale su ortofotocarta delle aree urbane gravate da uso civico;
- Carta delle aree occupate su base catastale scala 1:2.000
- Carta dell'uso del suolo attuale su base catastale scala 1:10.000;
- Carta dell'uso del suolo attuale su base C.T.R. scala 1:10.000.



Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visti gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, propone alla Giunta regionale di approvare il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Onani, con i relativi elaborati sopra specificati.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### DELIBERA

di approvare il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Onani, composto dagli elaborati indicati in premessa, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Onani n. 3 del 22 gennaio 2016, in merito al quale il Direttore del Servizio territoriale del Nuorese di Argea Sardegna ha espresso parere positivo con la determinazione n. 1232 del 25 marzo 2016. Gli usi futuri previsti nel Piano saranno attuati attraverso gli atti di disposizione di cui agli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 12/1994, se ricadenti nelle rispettive fattispecie, e tali atti potranno essere adottati solo successivamente all'approvazione del Piano stesso e previo avvio e completamento dei procedimenti autorizzatori, anche in considerazione del fatto che unicamente idonei livelli di progettazione consentiranno la verifica dei presupposti e delle condizioni di attuabilità degli interventi pianificati, in coerenza con le vigenti disposizioni normative e regolamentari, ivi compresa la deliberazione della Giunta n. 40/11 del 7 agosto 2015.

Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto all'approvazione definitiva del Piano di cui sopra.

Contro la presente deliberazione è ammesso:

- ricorso in via giurisdizionale, per i profili di propria competenza, al T.A.R. Sardegna, da presentarsi entro 60 giorni dalla piena conoscenza;
- ricorso al Commissario degli Usi Civici della Sardegna. In tal caso non sussistono termini decadenziali per la presentazione del ricorso.

**Il Direttore Generale**  
Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**  
Raffaele Paci

ALL. 5



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA**

Il Presidente

DECRETO N. 43 DEL 2.8.2016

Prot. n. 14351

- 
- Oggetto:** **Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12.  
Approvazione del piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche del comune di Onani.**
- VISTI** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA** la legge regionale 14 marzo 1994 n.12, "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda";
- VISTI** in particolare, gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 14 marzo 1994, n.12;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013, con la quale sono stati dettati indirizzi interpretativi e applicativi per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 953/DEC A 53 del 31 luglio 2013, contenente direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 44/24 del 25 luglio 2016, adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale è stato approvato il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche del comune di Onani, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 gennaio 2016, in merito al quale il Direttore del Servizio territoriale del Nuorese di Argea Sardegna ha espresso parere positivo con determinazione n. 1232 del 25 marzo 2016;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

DECRETO N. 43

DEL 2.8.2016

Il Presidente

## DECRETA

- ART. 1 E' approvato il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche del comune di Onani, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Onani n. 3 del 22 gennaio 2016, in merito al quale il direttore del Servizio territoriale del Nuorese di Argea Sardegna ha espresso parere positivo con determinazione n. 1232 del 25 marzo 2016.
- ART. 2 Il presente decreto è pubblicato, mediante affissione, nell'albo del Comune interessato per la durata di trenta giorni, decorso tale termine, senza che siano proposte opposizioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, il 2 agosto 2016

**Il Presidente**

f.to Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/23 DEL 8.01.2021

**Oggetto: Riassegnazione delle funzioni amministrative in materia di usi civici all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la competenza amministrativa in materia di usi civici è posta in capo alla Regione Sardegna, e che l'art. 4 della L.R. n. 12/1994 dispone che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite lo stesso Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

L'Assessore rappresenta che il Direttore generale pro tempore dell'Assessorato dell'Agricoltura, con proprio atto organizzativo assunto con la determinazione n. 501 del 13.6.2006, aveva stabilito di attribuire ai propri uffici periferici, i quattro Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura (SRA) di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, una parte delle competenze amministrative relative alla materia degli usi civici in precedenza esercitate direttamente dagli uffici della sede centrale dell'Assessorato. In particolare veniva previsto che i suddetti Servizi Ripartimentali esercitassero le funzioni amministrative inerenti diversi atti di disposizione in materia di usi civici, tra cui i pareri sui regolamenti, l'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica all'adozione delle deliberazioni di competenza della Giunta regionale, nonché i compiti di controllo.

Nello stesso anno con la L.R. 8.8.2006, n. 13 sono state istituite le tre Agenzia agricole tra cui l'Agenzia Argea alla quale, con l'art. 21, comma 11, della L.R. n. 2 del 29.5.2007, sono state trasferite anche le funzioni già esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, tra le quali anche quelle fino ad allora svolte in materia di usi civici.

L'Assessore rammenta inoltre che con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013 sono state trasferite all'Agenzia Argea Sardegna le ulteriori funzioni amministrative inerenti:

- a) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale con la quale si approvano i Piani di Valorizzazione e recupero delle terre civiche (artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 12/1994);
- b) l'emissione del parere in merito al Regolamento comunale di gestione dei terreni civici (artt. 11, 12, 13 e 14 della L.R. n. 12/1994);
- c) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento



- o rigetto delle istanze dei Comuni in merito agli atti di disposizione dei terreni civici relativi a concessioni in affitto e riserva d'esercizio, mutamento di destinazione, trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali (artt. 15, 16, 17 e 18-ter della L.R. n. 12/1994);
- d) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per l'autorizzazione alla permuta o all'alienazione degli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico (art. 15, comma 3, e art. 18 della L.R. n. 12/1994);
  - e) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per la sclassificazione del regime demaniale civico (art. 18-bis della L.R. n. 12/1994);
  - f) l'esercizio dei controlli sul rispetto della normativa di riferimento (art. 21 della L.R. n. 12/1994).

Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 65/34 del 6 dicembre 2016 sono state attribuite all'Agenzia Argea anche le funzioni inerenti:

1. l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione dei provvedimenti in materia di accertamento degli usi civici (art. 5 della L.R. n. 12/1994);
2. l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione dei provvedimenti relativi alla tenuta ed aggiornamento dell'inventario generale delle terre civiche (artt. 6 e 7 della L.R. n. 12/1994);
3. l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici ai provvedimenti in materia di legittimazione delle occupazioni dei terreni di uso civico (artt. 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927).

L'Assessore fa presente inoltre che con il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 953/Dec A 53 del 31 luglio 2013 sono state emanate direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici e che, nel periodo ricompreso tra l'anno 2013 e l'anno 2018, la Giunta regionale, oltre che con i sopra citati atti contenenti anche direttive e indirizzi di carattere interpretativo e applicativo e sulla gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.i. e alla L. 16 giugno 1927 n. 1766 e s.m.i., artt. 9 e 10, con le deliberazioni n. 25/11 del 25 maggio 2017 e n. 48/30 del 17.10.2017 ha emanato ulteriori atti di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici.



L'Assessore rappresenta che, al momento, il quadro normativo di riferimento è estremamente complesso per via di alcune sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 178 /2018 che ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della L.R. n. 12/1994) che hanno reso quasi completamente inapplicabile la legge regionale. Quadro che era già divenuto più complesso a seguito dell'approvazione della legge n. 168 del 2017 che ha introdotto ulteriori principi in materia di usi civici

In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che la materia degli usi civici attiene all'ordinamento civile, per cui gli atti di disposizione non possono essere disciplinati con legge regionale, mentre restano salve le previsioni della legge nazionale del 1927. Inoltre la Corte ha ribadito che qualsiasi atto di disposizione degli usi civici deve previamente formare oggetto di attività di copianificazione tra Stato – Regione.

Da ciò conseguono due ordini di problemi. Il primo è che le norme della L.R. n. 12/1994 e s.m.i. che disciplinano gli istituti dell'alienazione, della permuta e del trasferimento degli usi civici sono inapplicabili, se non nella parte in cui possono essere ricondotti agli istituti tipici previsti dalla legge n. 1766 del 1927 e dal R.D. n. 332 del 1928. L'altra problematica riguarda il fatto che anche l'applicazione degli istituti di disposizione previsti dalla legge del 1927 (legittimazione delle occupazioni senza titolo, alienazione, mutamento di destinazione) è al momento di problematica se non impossibile attuazione perché non risulta procedimentalizzata la fase di copianificazione Stato – Regione.

L'Assessore prosegue riferendo che, per quanto sopra esposto, in materia di usi civici sono attualmente in capo al competente Servizio della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale solamente le attività relative alla predisposizione delle proposte di direttive e atti per la direzione generale, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e la Giunta regionale, mentre le funzioni tecnico-amministrative e di controllo sono esercitate dall'Agenzia Argea Sardegna.

L'Assessore, nel rappresentare uno scenario amministrativo oggi differente rispetto al periodo in cui le funzioni tecniche e amministrative in materia di usi civici vennero trasferite all'Agenzia Argea Sardegna, evidenzia che è in corso una fase di specializzazione delle competenze di Argea Sardegna per effetto dell'avvenuto riconoscimento dell'Organismo Pagatore dei fondi FEAGA e FEASR per la Regione Sardegna la cui funzionalità ha preso avvio lo scorso 16 ottobre 2020.



In tale ambito deve necessariamente essere rivista l'attribuzione alla Agenzia Argea delle attività relative alla materia degli usi civici che non risulta più coerente con i nuovi compiti dell'Agenzia, ad altri soggetti operanti nel Sistema Regione.

L'Assessore prosegue rappresentando che risulta quindi necessario e indifferibile, ricondurre tutte le funzioni tecnico-amministrative relative agli usi civici nella loro originaria collocazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Tuttavia occorre anche considerare che nel ricondurre le attività degli usi civici presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, è necessario dotare il competente Servizio della Direzione generale dell'Agricoltura di un contingente di personale, da quantificare sulla base dei presumibili carichi di lavoro, anche valorizzando competenze acquisite in materia di usi civici di personale da individuarsi nell'ambito delle Agenzie agricole.

Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività amministrative, quali l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, ci si potrà anche avvalere di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica, così come previsto dalla L.R. 14 marzo 1994, n. 12.

L'Assessore fa presente, infine, che si renderà necessario emanare nuovi indirizzi e nuove direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici alla luce dell'evoluzione normativa sopra richiamata e in conseguenza della nuova organizzazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di procedere alla riassegnazione alla Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione, delle funzioni relative agli usi civici, a suo tempo trasferite all'Agenzia Argea, inerenti:
  - a) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione dei provvedimenti in materia di accertamento degli usi civici (art. 5 della L.R. n. 12/1994);
  - b) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione dei provvedimenti relativi alla tenuta ed aggiornamento dell'inventario generale delle terre civiche (artt. 6 e 7 della L.R. n. 12/1994);
  - c) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici ai provvedimenti in materia



- di legittimazione delle occupazioni dei terreni di uso civico (artt. 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927);
- d) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale con la quale si approvano i Piani di Valorizzazione e recupero delle terre civiche (artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 12/1994);
  - e) l'emissione del parere in merito al Regolamento comunale di gestione dei terreni civici (artt. 11, 12, 13 e 14 della L.R. n. 12/1994);
  - f) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento o rigetto delle istanze dei Comuni in merito agli atti di disposizione dei terreni civici relativi a concessioni in affitto e riserva d'esercizio e mutamento di destinazione (artt. 15, 16, 17 della L.R. n. 12/1994);
  - g) l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione degli atti propedeutici alla predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per l'autorizzazione all'alienazione degli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico (art. 15, comma 3, e art. 18 della L.R. n. 12/1994);
  - h) l'esercizio dei controlli sul rispetto della normativa di riferimento (art. 21 della L.R. n. 12/1994);
- di dare mandato al Direttore generale dell'Agricoltura Riforma Agro-Pastorale:
    - 1. di definire, in funzione del carico di lavoro da individuarsi con l'Agenzia Argea a seguito della ricognizione delle diverse attività da svolgersi, il contingente di personale necessario per lo svolgimento di dette attività;
    - 2. di avviare, una volta definito il contingente di personale di cui al punto precedente, un apposito avviso per l'acquisizione delle relative manifestazioni riservato prioritariamente al personale delle Agenzie Agricole, dando inoltre preferenza al personale che abbia già svolto attività in materia di usi civici. La Direzione generale dell'Organizzazione e del personale provvederà alla conseguente assegnazione del personale prescindendo dal nulla osta delle strutture di appartenenza. Il personale individuato, continuerà a prestare servizio nelle sedi di lavoro già assegnate. Dalla data di assegnazione del contingente di personale individuato decorrerà l'effettivo trasferimento di funzioni in materia di usi civici dall'Agenzia Argea alla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
  - di dare mandato al Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, laddove necessario, di individuare uffici già nella disponibilità della Amministrazione regionale o degli Enti, Agenzie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 1/23  
DEL 8.01.2021

del sistema Regione, presso i quali il personale individuato e assegnato alla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sarà chiamato a svolgere le diverse attività in materia di usi civici;

- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di definire e proporre nuovi indirizzi e nuove direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda